



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 05/02/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE 10 dicembre 2009, n. 596

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Carovigno (BR) - Proponente: SPIG Energia srl P.zza San Graziano, 2 Arona (NO).

L'anno 2009 addì 10 del mese di Dicembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Gennaro Russo, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota acquisita il 02.04.07 con prot. n. 5683, la Spig Energia S.r.l., con sede legale in Novara alla via Cerruti n. 6, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia- Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel Comune di Carovigno (Br) in località "Cento Pezze e Tenuta il Deserto"; con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa;
- con nota prot. n. 8478 del 24.05.07 il Servizio Ecologia invitava la società proponente ad integrare entro sessanta giorni la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviare le integrazioni anche all'amministrazione comunale di Carovigno, al fine di permettere a quest'ultima l'affissione all'Albo pretorio dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 12288 del 25.07.07, la Spig Energia S.r.l. trasmetteva al Servizio Ecologia la documentazione integrativa richiestale;
- con nota acquisita al prot. n. 11655 del 21.08.08, il Comune di Carovigno trasmetteva al Servizio Ecologia la delibera n. 11 del 2007 con la quale il consiglio comunale, sulla base del verbale della Commissione consiliare Ambiente, riunitasi il 15.03.07, esprimeva parere favorevole sul progetto di impianto eolico proposto nel Comune dalla Spig Energia S.r.l., precisando che quest'ultima "dovrà effettuare in fase di progetto esecutivo approfondimenti al fine di garantire per le grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca, un'area buffer di almeno 100 m, oltre che stabilire, per quanto attiene alla località "Deserto", l'esatta entità del distinto "serie 9-Vincoli faunistici-Zone a gestione sociale-C3 Lo Specchione" e pertanto nessuna installazione potrà effettuarsi senza le predette verifiche"; con la medesima nota il Comune trasmetteva anche la convenzione stipulata con la Spig Energia S.r.l. il

22.08.07, nonché l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale, per 30 gg consecutivi, dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione relativa al progetto proposto dalla società;

- con nota prot. n. 645 del 20.01.09 il Servizio Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Carovigno (Br) e ricadenti nella finestra temporale di marzo-luglio 2007, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare : A) se fossero sino ad allora pervenute istanze di autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07, all'installazione di impianti eolici nel Comune di Carovigno; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nello stesso Comune; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati ; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;

- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/2450 del 05.03.09, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia- Servizio Ecologia al prot. n. 3589 del 19.03.09, comunicava che, alla data del 23.02.09, non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Carovigno ma presentata istanza di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, sia dalla Auster Boreas S.r.l. che dalla Spig Energia S.r.l., che a tanto aveva provveduto il 02.04.07;

- con nota prot. n. 645 del 20.01.09, il Servizio Ecologia invitava la Spig Energia S.r.l. ed il comune di Carovigno, al fine di poter concludere il procedimento di screening del progetto presentato dalla prima, ad integrare la convenzione stipulata il 22.08.07 mediante l'indicazione espressa delle misure di compensazione ambientale, così come richiesto dal combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida approvate con la DGR n. 1462/08;

- con nota prot. n. 6087 del 27.05.09, il proponente trasmetteva, in seguito a modifica del punto di connessione da parte del Gestore della Rete, variante della soluzione progettuale presentata con nota acquisita il 02.04.07 con prot. n. 5683 dal Servizio Ecologia; oltre al diverso punto di consegna, rispetto l'istanza iniziale, viene variata la potenza iniziale degli aerogeneratori da 3 MW a 2 MW e la posizione di alcuni aerogeneratori;

- con nota prot. n. 11709 del 15.10.09, il Servizio Ecologia, nell'evidenziare l'impossibilità di poter procedere alla valutazione con riferimento a layout differenti da quelli presentati con le originarie istanze, chiedeva alla società di voler confermare gli spostamenti degli aerogeneratori ovvero fare salva la documentazione originaria;

- con nota prot. n. 12917 del 25.11.09, il proponente, confermava la variante di cui alla nota prot. n. 6087 del 27.05.09 giustificando tale variazione come ottimizzazione della soluzione progettuale;

- con comunicazione del 16.11.2009 (acclarata al prot. Uff. n. 13152 del 1.12.09), il proponente, comunicava il nuovo indirizzo della società: SPIG ENERGIA Srl P.zza San Graziano, 2 cap 28041 Arona (NO);

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nello specifico elaborato allegato al progetto e corrispondono alle rappresentazioni cartografiche presentate.

Con nota prot. n. 6087 del 27.05.09, il proponente, al fine di ottimizzare il layout progettuale, esplicitava nuove coordinate degli aerogeneratori ai nn. C5, C6, C7, C8; tali coordinate risultano modificate, e quindi differenti rispetto la originaria istanza.

L'Ufficio ha proceduto nella valutazione delle posizioni originarie.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

#### a) Inquadramento nel PRIE di riferimento

Il PRIE non ancora approvato dall'autorità competente, non è stato posto alla base della presente valutazione, impostata sui criteri delle disposizioni transitorie (art. 14 R.R. 16/2006)

#### b) Impatto visivo e paesaggistico

Dal SIA a pag49: "L'installazione degli aerogeneratori e gli interventi ed opere connesse, determineranno una modifica degli elementi strutturali storici del paesaggio, dovuto ad una variazione della percezione visiva determinata dall'inserimento di tali impianti. .... Per mitigare l'impatto visivo è stata anche scelta una tipologia tubolare per la struttura di sostegno delle pale e del rotore dell'aerogeneratore ed una collocazione che segue la linea di crinale. .... In conclusione, rispettando i criteri di progettazione e realizzazione sopra esposti, considerando che l'area in cui va ad inserirsi l'impianto in progetto non presenta caratteri particolari di pregio naturalistico e storico-architettonico, e che la natura dell'impatto è comunque transitoria e totalmente reversibile (dopo circa 20-25 anni l'impianto viene completamente smantellato), si può ampiamente accettare che per un certo periodo il paesaggio in oggetto si caratterizzi come "paesaggio eolico"; a valle di tali considerazioni, il proponente, stima l'impatto visivo del progetto proposto, sul paesaggio in cui si inserisce, come medio dato che "non producendo la vista totale o parziale delle macchine un danno estetico rilevante."

In tale relazione non viene menzionata la vicinanza dell'impianto all'Ambito Territoriale Distinto del PUTT/p della serie "Stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" "Zona Trulli", in cui ricade l'aerogeneratore C6. Tale valenza paesaggistica viene tutelata perimetrando tale zona con Ambiti territoriali Estesi del PUTT/p di Tipo B, sono, inoltre presenti all'interno e nelle vicinanze del parco alcune segnalazioni di tipo architettonico con relativo ambito territoriale esteso di competenza.

Dall'analisi delle tavole di progetto si evince che sia l'installazione eolica, che le opere accessorie comportanti, l'apertura di piste, adeguamento di viabilità, determinino oltre all'adeguamento della viabilità esistente l'abbattimento di alberi di ulivo.

L'impatto visivo e paesaggistico per i suddetti motivi risulta parzialmente compatibile con quanto prescritto nel r.r. 16/2006 art 10 co 1 lett b.

#### c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Relativamente a tale aspetto è stato prodotto un primo elaborato "Studio floristico-vegetazionale e faunistico dei siti in località -Massa Centopezze- e -Tenuta Deserto- in territorio di Carovigno individuati per la realizzazione di impianti eolici" ; in detta relazione, vengono nella parte iniziale fornite generiche definizioni desunte prevalentemente da letteratura di settore e successivamente, nell'analizzare puntualmente le posizioni degli aerogeneratori vengono citate, per ciascuno di essi, lapidarie definizioni sull'ubicazione degli stessi (da C1 a C8) all'interno di un oliveto "... delimitato da un muretto a secco ...". Nulla viene detto in ordine al numero di esemplari eventualmente da rimuovere in seguito alle operazioni di sbancamento per la costruzione delle fondazioni, delle strade di accesso e dei cavi elettrici atteso che, come possibile evincere dalle ortofoto del sito interessato dall'intervento, tutti gli aerogeneratori in questione in seguito alla messa in opera delle predette opere causeranno la rimozione di un gran numero degli stessi ulivi oltreché di tratti di muretti a secco, dove muro e piante costituiscono un vero e proprio biotopo nel quale il muro non svolge solo una funzione di difesa delle essenze che gli crescono a ridosso, ma è in grado di influenzare favorevolmente il microclima agendo nei mesi estivi da condensatore di rugiada. La maggiore biodisponibilità idrica, anche se modesta, consente così a numerose specie di superare la crisi idrica estiva. Viene inoltre evidenziato che nel territorio della Masseria Cento Pezze su tratti di superficie è presente una vegetazione erbacea di tipo sub steppico che si è conservata su suoli con affioramento roccioso; e nell'elencare le specie erbacee riscontrate si precisa che "questa vegetazione substeppica identifica l'habitat prioritario percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" (habitat prioritario secondo la direttiva 92/43/CEE). E anche a tal proposito nulla viene detto relativamente agli impatti causati dalla

realizzazione delle opere previste se non, anche in questo caso, una semplice definizione “la realizzazione dell’opera proposta non comporterà una perdita significativa di habitat agricolo ...”.

La società ha poi trasmesso un ulteriore elaborato “studio floristico-vegetazionale e faunistico datato marzo 2009 che ripropone le considerazioni e valutazioni già espresse nella prima relazione.

#### d) Rumori e vibrazioni

In base alle caratteristiche degli aerogeneratori il professionista, dopo aver citato valori di pressione acustica dimostrate da letteratura scientifica di cui il proponente non fa alcun riferimento bibliografico, ha stimato, il valore in Leq del rumore prodotto dal singolo aerogeneratore e redatto una mappa di stima del rumore prodotto dall’insieme degli aerogeneratori, assumendo quale dato e condizioni di riferimento una situazione con velocità del vento di 8 m/s, per tale velocità nominale di funzionamento dell’aerogeneratore viene stimata una emissione acustica, all’altezza di 50m da terra, pari a 116 dB. Non vengono presentati, nella suddetta relazione, i risultati delle misurazioni con il luogo, l’ora e la durata delle misurazioni, ed i livelli sonori puntualmente misurati, come prescritto dal Decreto 16 marzo 1998. Il Comune di Carovigno non ha ancora elaborato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio, in base all’attuale destinazione d’uso (area agricola) l’area interessata alla realizzazione del campo eolico corrisponderebbe ad una zona di Classe III; per cui si applica il DPCM 1/03/91 che fissa, in mancanza di zonizzazione acustica del territorio, come limiti di accettabilità di pressione sonora: 60 db(A) nel periodo notturno e 70 db(A) durante il giorno.

In relazione ai contenuti degli stessi elaborati, si rileva la presenza nell’intorno del sito di progetto, soprattutto in località “Tenuta Desertò” di numerosi edifici, di cui il proponente si limita a segnalare una minima parte solo negli elaborati grafici, non fornendo, come innanzi detto alcuna misurazione del clima acustico ante operam in prossimità di tali ricettori distanti dal sito di installazione mediamente circa 300 m.

Poiché la relazione acustica e la relativa simulazione di mappa acustica non evidenzia il clima acustico ante operam, non porta misurazioni di tipo puntuale in corrispondenza dei ricettori sensibili presenti nell’area di progetto come prescritto dal Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” risulta elaborata su dati non valutabili, da ciò ne deriva che i suddetti elaborati progettuali risultano non pienamente conformi a quanto prescritto nel R.R. 16/2006 art. 10 c.1 lett. D, quindi occorre riferirsi la valutazione ad indicatori scelti a vantaggio di sicurezza che comprendono distanze da abitazioni o da masserie, relazioni con l’edificato/edificabile etc.

Si pone particolare attenzione al rispetto dell’art, 10 lett. d del Reg. Reg. n. 16/2006, in particolare, per gli aerogeneratori D1, D2, D3, C7 in quanto:

- D1 ricade ad una distanza inferiore ai 300 m da due edifici civili, e quindi con possibile permanenza giornaliera superiore alle 4 ore, di cui non viene fatta menzione nello studio di impatto acustico, non viene preso alcun punto di misura nelle vicinanze e non vengono presi in considerazione come ricettori sensibili;
- D2 ricade ad una distanza inferiore a 300 m da un piccolo agglomerato urbano costituito da una serie di costruzioni di tipo civile ubicate nei pressi di una vicina strada comunale. Inoltre non viene fatta menzione alcuna sulla presenza e sul regime abitativo di un fabbricato posto a 110 m dal suddetto aerogeneratore;
- D3 ricade ad una distanza di 270 m da un edificio di tipo civile considerato come ricettore sensibile negli elaborati grafici allegati al progetto ma di cui il proponente non fornisce alcun dato puntuale sul clima acustico ante e post operam. Altri edifici di cui non si fa menzione alcuna nella relazione acustica ricadono ad una distanza inferiore a 300 m;
- C7 ricade ad una distanza inferiore ai 300 m dall’area di pertinenza di un edificio civile, situato nelle immediate vicinanze dalla SP34.

#### e) Campi elettromagnetici ed interferenze

Il collegamento della centrale eolica in progetto alla rete elettrica a 20 kV avverrà mediante la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato che veicolerà l'energia prodotta al Punto di Consegna. Il progetto risulta compatibile secondo quanto prescritto dal RR16 art 10 comma 1 lettera e.

f) Norme di progettazione

Il progetto del parco eolico è conforme alle "Norme sulle linee elettriche (R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera f).

Le opere edili previste consistono nella realizzazione delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori, della sottostazione di trasformazione e della viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

g) Dati di progetto e sicurezza

Al fine di valutare l'impatto in caso di rottura accidentale degli elementi rotanti è stata calcolata la gittata massima della pala stimato in 112 m (vedi relazione tecnica "Gittata massima della pala"). Si assume come gittata max 300 m, in quanto oltre ad essere cautelativa rispetto a quella considerata dalla relativa relazione di calcolo, risulta essere avvalorata da studi effettuati da ditte produttrici di generatori eolici. La distanza della installazione eolica C7 risulta essere inferiore alla minima dalle strade provinciali o nazionali, corrispondente a 300m, come da RR16 art. 14 comma 3 lettera C. In particolare l'aerogeneratore C7 dista 260 m da SP34. A distanza inferiore dalla gittata massima degli elementi rotanti risultano essere presenti fabbricati del cui uso abitativo e relativa permanenza giornaliera non viene fatta alcuna menzione, anche se nel SIA al capitolo 8.2.8. "Distanza dalle unità abitative", viene dichiarato che: "La distanza degli aerogeneratori dalle unità abitative è stata definita in modo da soddisfare i limiti di rumore fissati dal D.P.C.M. 1.3.1991 e s.m. ed i., nonché dalla L.447/95, rispettano in ogni caso una distanza minima di sicurezza pari a circa 300 m".

Risultano interessati da tali costruzioni gli aerogeneratori: D1 - D2 - D3 - C7. Il progetto risulta essere conforme al R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera g a meno dei suddetti aerogeneratori.

h) Norme tecniche relative alle strade

Le opere edili previste consistono nella realizzazione: delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori; della sottostazione di trasformazione; della viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

La viabilità da realizzare consiste in una serie di strade e di piazzole al fine di raggiungere agevolmente tutti i siti in cui verranno sistemati gli aerogeneratori. Dette strade saranno in futuro solo utilizzate per la manutenzione degli aerogeneratori e saranno realizzate seguendo l'andamento topografico esistente in loco, cercando di ridurre al minimo eventuali movimenti di terra, utilizzando come sottofondo materiale calcareo e rifinendole con una pavimentazione stradale a macadam.

Il progetto risulta essere conforme a secondo il R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera h

i) Norme sulle linee elettriche

Il progetto del parco eolico è conforme alle "Norme sulle linee elettriche (R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera i).

E' previsto un cavidotto interrato di interconnessione tra gli aerogeneratori ed una sottostazione di trasformazione e quindi l'immissione dell'energia in rete mediante linea elettrica aerea avente estensione di circa 500m. Il tracciato degli elettrodotti interrati percorre per la maggior estensione possibile la viabilità in progetto la viabilità esistente. Ciò garantirà anche in fase di esercizio, facile accessibilità ai cavi elettrici. Ogni aerogeneratore, in conformità a quanto richiesto dalle linee guida per aerogeneratori di potenza nominale superiore ad 1 MW, sarà dotato di trasformatore BT/MT alla base della torre.

Il progetto risulta parzialmente non conforme alle "Norme sulle linee elettriche (R. R. 16/2006, art. 10

c.1 lettera i) in quanto oltre alla ricadenza della suddetta stazione elettrica e della relativa linea aerea in Ambito territoriale Esteso di tipo B, non vengono presi in esame gli aspetti legati agli impatti sull'avifauna e sul paesaggio, nonché alcuna misura di mitigazione.

#### j) Pertinenze

Il progetto prevede l'installazione di 11 aerogeneratori localizzati in aree attualmente destinate ad uso agricolo. La sottrazione del suolo comprensivo della piazzola definitiva è dunque pari a 220 m<sup>2</sup> per ciascuna turbina. Il progetto prevede la realizzazione di strade di raccordo tra le piazzole degli aerogeneratori e le strade comunali e vicinali esistenti. In particolare saranno realizzati raccordi tra i singoli aerogeneratori e da questi con le strade esistenti per complessivi 3.000 m<sup>2</sup>. circa. L'occupazione permanente del suolo, nel periodo d'esercizio del campo eolico, è determinata dagli aerogeneratori, dalle cabine elettriche e dalla stazione per l'allacciamento alla rete nazionale di distribuzione. Relativamente a tale aspetto gli aerogeneratori D1, D2 e D3 prevedono un cavidotto di collegamento alla sottostazione elettrica di circa 10 km mentre per tutti gli altri aerogeneratori valgono le considerazioni espresse al punto C. Per la realizzazione del punto di consegna per la connessione dell'impianto al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale sarà realizzata occupata un'area di circa 2.500 m<sup>2</sup>.

Il sito su di cui si prevede la futura sottostazione risulta ricadere all'interno di "Zona Trulli" e di area perimetrata dal PUTT/p come Ambito Territoriale Esteso di tipo B, risultando quindi non idoneo.

#### k) Le fasi di cantiere

Gli scavi a sezione obbligata saranno realizzati per raggiungere la quota d'imposta delle fondazioni adottando tutte le norme di sicurezza. Particolare cura sarà dedicata alla disciplina delle acque meteoriche adottando ogni opportuno accorgimento per evitare fenomeni di ruscellamento.

Il progetto risulta essere conforme al R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera k.

#### l) Dismissioni e ripristino dei luoghi

Non si ritrova nelle relazione alcun riferimento alla polizza fidejussoria al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione dell'impianto eolico ; la vita media di un parco eolico è ad oggi stimata in 20-25 anni.

Unico riferimento alla Fase di dismissione la si trova a pag.12 della relazione tecnica dove si indica, a fine vita, lo sgombrò da qualsiasi residuo e la disponibilità alle attività agricole.

Il progetto risulta essere parzialmente conforme al R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera i.

#### m) Misure di compensazione

Non vengono prese in considerazione Misure di compensazione

Il progetto risulta non essere conforme al R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera m.

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:

A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;

B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);

C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.

- D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;
- G) grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca;
- H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.
- che il progetto, non prevedendo l'installazione di areogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

che, per contro:

rispetto alla ricadenza in aree classificate come "non idonee" RR16 art. 14 comma 2:

1. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. l, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore indicato con il n. C6 e la sottostazione elettrica, comprensiva di una linea elettrica aerea per il collegamento alla RTN, ricadono all'interno di Ambito Territoriale Esteso di tipo B.

rispetto al comma 3 (studi preliminari volti ad assicurare il soddisfacimento dei criteri tecnici) il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, del RR n. 16/06 in quanto:

2. dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato dalla SPIG Energia S.r.l., risulta che entro la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, sono presenti una serie di aree con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, tali aree distano meno di 300m dagli aerogeneratori D1, D2, D3 e C7;

3. dalla stessa valutazione emerge, per quanto riguarda l'impatto acustico, che in corrispondenza della predetta area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore è stato rilevato il superamento del valore limite notturno imposto dalla normativa nazionale e che gli aerogeneratori elencati al precedente punto, i quali presentano già le altre criticità di cui al precedente punto, distano da tali aree meno di 300 m;

4. dalla valutazione emerge come le opere di allacciamento alla rete di trasmissione, per quanto riguarda il cavidotto relativo agli aerogeneratori ai nn. D1, D2 , D3 , abbia una lunghezza (di oltre 10 km) tale da determinare uno sfavorevole rapporto costi/benefici. Inoltre la sottostazione di collegamento alla rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica ricade, insieme alla proposta di nuovo elettrodotto aereo in Ambito Territoriale Esteso di tipo B;

5. l'aerogeneratore n. C7 dista meno di 300 m dalla strada provinciale SP34;

rispetto al comma 4 (rispondenza ai contenuti di cui all'art.10, dalle lettere b alla lettera n), il riscontro può così sinteticamente essere espresso:

6. L'aerogeneratore D1 risulta ubicato ad una distanza inferiore di 3 volte il diametro del rotore (270m) dai generatori D2 e D3;

7. Risultano inoltre criticità relativamente all'impatto su flora, fauna ed ecosistemi, così più dettagliatamente esplicitati al punto C della narrativa, per gli aerogeneratori da C1 a C8, per la presenza di comprensori sensibili e vulnerabili alla installazione di aerogeneratori. Anche rispetto all'analisi puntuale non vi sono elementi sufficienti per poter discernere gli areali più sensibili all'impatto dovuto alle installazioni.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di assoggettare il progetto proposto dalla società SPIG Energia srl nel Comune di Carovigno alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

Il proponente, laddove interessato, ha facoltà di presentare la relativa istanza di V.I.A., corredata di tutti gli atti e i documenti prescritti dalla LR 11/2001 e s.m.i. nonché dal RR 16/2006, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

In tale ipotesi, così come disposto dalla D.G.R. n. 2467/2008, ai fini della decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., eventualmente predisposta dalla società istante, farà fede la data di presentazione dell'originaria istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Laddove, invece, l'eventuale presentazione dell'istanza di V.I.A. avvenga dopo che sia già decorso il predetto termine di 30 giorni, si considera valida la relativa istanza come avvio di nuovo procedimento, al quale si applicheranno le leggi e le norme vigenti al momento di presentazione dell'istanza in base al principio del "tempus regit actum".

Rimane inteso che, affinché si consideri valida la data dell'istanza di screening per la decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., la posizione degli aerogeneratori (identificata dalle coordinate Gauss-Boaga), deve rimanere invariata rispetto a quella dell'originaria istanza di screening. In caso contrario, l'istanza si intenderà riferita ad un nuovo procedimento che sarà soggetto alle norme di legge e di regolamento vigenti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio

Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate “Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti eolici”;

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria resa dall’Ufficio competente

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all’impianto eolico nel Comune di Carovigno (Br), località “Cento pezze” e “Tenuta il Deserto”, proposto il 2.04.07 dalla società SPIG Energia srl con sede legale in Arona (NO) alla P.zza San Graziano, 2;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
Ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione,  
V.I.A. e Politiche Energetiche  
ing. Gennaro Russo